

Codice A1816A

D.D. 24 settembre 2018, n. 2975

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nel Comune di Aisone (CN) (loc. Testa di Peitagu'). Richiedente: Comune di Aisone (CN).**

VISTA la domanda n. 42278/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Aisone nella persona del Sig. Trocello Pietro, Sindaco, in data 09/08/2018 – assunta al Protocollo n. 37132;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 20/09/2018, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Aisone nella persona del Sig. Trocello Pietro (Sindaco), ad eseguire gli interventi previsti nel progetto redatto dal Dott. For. Giorgio Curetti, pervenuto in data 09/08/2018 al Prot. n. 37132, in allegato al modello di istanza n. 42279/2018, nonché con riferimento alle integrazioni pervenute ed alle prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)	
Aisone	-----	1	140	81,3413	4,4000	
Totale					7,730	4,4000

- Il taglio, l'allestimento e il rimboschimento dovranno essere effettuati sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 4,4000, interessata da un rimboschimento di conifere del piano montano interessato dall'incendio boschivo dell'anno 2005;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- si approva l'intervento di taglio delle piante morte ancora in piedi, interessate dall'incendio

boschivo sopra citato; le piante dovranno essere allestite come indicato nel progetto di intervento e nelle successive integrazioni;

- si approva l'intervento di ricostituzione boschiva mediante la realizzazione di nuclei microcollettivi di impianto monospecifici; i nuclei dovranno prevedere l'utilizzo delle seguenti specie: larice, abete rosso, sorbo montano, sorbo degli uccellatori, acero montano e maggiociondolo; gli stessi dovranno essere costituiti da un numero di piante non inferiore a 25 ciascuno;

- si approva il numero complessivo dei nuclei da realizzare pari ad 84 (24 di larice, 24 di abete rosso, 10 di sorbo montano, 10 di sorbo degli uccellatori, 8 di acero montano e 8 di maggiociondolo);

- potranno essere tagliate tutte le piante morte in piedi e/o quelle gravemente deperienti colpite dall'incendio boschivo; le piante non potranno essere esboscate ma dovranno essere allestite sul posto e solo parzialmente sramate, disponendole inclinate tra 30° e 45° rispetto all'andamento delle curve di livello;

- Non potranno essere tagliate: piante diverse da quanto specificato al precedente punto;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- tenuto conto che l'intervento ricade in area della Rete Natura 2000, si propone che gli interventi selvicolturali previsti siano sospesi nel periodo di nidificazione dell'avifauna: 1° maggio – 15 luglio;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole - compatibilmente col loro stato vegetativo - dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco - *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le

norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni